
Ricalcolo acconto novembre 2019: ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 13 Novembre 2019

Le precisazioni fornite da Agenzia Entrate in merito al ricalcolo dell'acconto imposte di novembre in scadenza al 2 dicembre 2019 (in quanto il 30/11 è sabato).



Le precisazioni in merito a acconto imposte scadenza 30 novembre 2019

(Ricalcolo acconto novembre il cui termine per il versamento è prorogato al 2 dicembre in quanto il 30/11/2019 è un sabato)

La rimodulazione degli acconti riguarda anche i soggetti nel **regime forfetario**, si estende sulla **cedolare secca** sul canone di locazione, sull'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**), sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**).

L'Amministrazione finanziaria ha esposto il suo parere in merito al contenuto dell'articolo 58 del [Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124](#).

In particolare, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019](#), conferma che la norma modifica, per determinati soggetti, la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50%, anziché 40% e 60%.

Quali contribuenti rientrano nelle novità del ricalcolo acconto novembre

La modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019 (questo a seguito del richiamo ai soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto legge n. 34 del 2019), ma vediamo più precisamente di chi si tratta:

Ambito soggettivo: a quali contribuenti si applica

Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, **le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA** (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino al singolo specifico contribuente oppure no)
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Dunque, ricalcolo acconto novembre, si applica anche ai contribuenti che:

- applicano il **regime forfetario agevolato**, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'**imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di **criteri forfetari**;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Ambito oggettivo: a quali imposte si applica

In relazione all'ambito oggettivo, il ricalcolo acconto novembre è applicabile, oltre che a IRPEF, IRES, IRAP, imposte individuate espressamente dall'articolo 58 del decreto legge n. 124 del 2019, anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in

relazione all'ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;

- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

In merito, infine, alla quantificazione degli acconti dovuti, nella relazione illustrativa al decreto legge n. 124 del 2019 è stato evidenziato che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell'eventuale prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata nella misura del 50% ovvero l'unico versamento nella misura del 90%.

In altri termini, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è **dovuta - al ricorrere delle suddette condizioni - nella misura del 50%**, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40%; quando invece l'acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.

13 novembre 2019

Vincenzo D'Andò

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico